



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo
Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Latina, data del protocollo

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI
STRAORDINARI DEI COMUNI DI

APRILIA

ITRI

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO LATINA

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si forniscono le indicazioni rese dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la recente circolare in tema di identificazione delle persone ospitate presso le strutture ricettive.

I chiarimenti sul tema si rendono opportuni in seguito all'intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programma nel nostro Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica (previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024). Tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, è emersa la necessità di attuare stringenti misure, finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

In particolare, nella prassi è frequente il sistema di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite l'installazione di key boxes all'ingresso. Risulta, dunque, necessario chiarire se tale modalità - che evidentemente "scavalca" la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica



Prefettura di Latina

Ufficio Territoriale del Governo

Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

della corrispondenza del documento al suo portatore- soddisfi i requisiti previsti dall'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che la citata norma del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19-bis del Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 20181, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e in altre strutture ricettive.

In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art.109 del TULPS, ha precisato che *"l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall' art. 109, terzo comma investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art.1 T.U.L.P.S."*

In tal modo, la modalità automatizzata dell'identificazione e dell'ingresso in struttura ricettiva degli ospiti, presentando dei rischi in relazione alla sicurezza pubblica (poiché non idonea ad escludere l'eventualità che, dopo la trasmissione in via informatica dei documenti identificativi, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente) non è soddisfacente degli adempimenti di cui all'art.109 T.U.L.P.S.

Pertanto, si conferma l'onere in capo ai gestori di attività ricettive di verificare l'identità degli ospiti e di comunicarla alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante *<<Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone*



Prefettura di Latina

Ufficio Territoriale del Governo

Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

alloggiate in strutture ricettive>>, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.

Analogamente, si dispone in ordine alla necessità di registrare sul portale *Alloggiati web* i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma *HomeExchange*.

Tale sito consiste in una piattaforma esposta su Web a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".

Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web*, disattenderebbe la ratio delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma *Home Exchange* avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente.

Pertanto, si conferma l'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di "permuta", di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.

Sullo specifico punto, per completezza di informazione, si evidenzia anche quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui *"chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a dare comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta"*.

Pertanto, in caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale *Alloggiati Web* vale anche ai fini dell'adempimento del citato obbligo.

Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere fatte con riferimento ai cc. dd. *"Marina resort"*, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di

M



Prefettura di Latina

Ufficio Territoriale del Governo

Area: I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in strutture dedicate alla nautica.

Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".

Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese l'asserita carenza di potere certificativo in capo al privato gestore del resort, ovvero l'eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, appare, pertanto, pretestuosa e divagante rispetto alla ratio della norma da applicare, come detto orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica e, come sopra ricordato, già passata al vaglio di costituzionalità, proprio in occasione della modifica del testo a cura della legge 29 marzo 2001 n. 135, art. 8, la quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la violazione con quelle penalistiche ex art. 17 TULPS.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia - come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS - di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno del 16 settembre 2021.

Le SS.LL sono, dunque, pregate di voler svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le predette indicazioni siano conosciute e prontamente osservate da tutti coloro che sono chiamati all'applicazione.

La Camera di Commercio in indirizzo vorrà procedere a rendere edotte le associazioni di categoria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Prefetto
(Ciaramella)